

Art. 6

— Il tempo di utilizzazione dei cittadini che hanno scelto il servizio civile sarà pari a quello previsto per i cittadini che hanno scelto il servizio militare.

Per tutto il tempo di utilizzazione i cittadini dipenderanno dai relativi Ministeri presso cui fa capo l'Ente o l'organizzazione sotto cui svolgono la loro attività.

Art. 7

— Qualora l'obbiettore consideri che la destinazione assegnatagli non corrisponda ai principi enunciati all'art. 5, potrà ricorrere a una giuria popolare formata da un funzionario dell'Ufficio Servizio Civile, un sindacalista, un sociologo, e almeno dieci tra lavoratori e studenti del paese di appartenenza dell'obbiettore. In ogni caso l'obbiettore può ricusare, motivandolo, uno o più componenti la giuria popolare.

Art. 8

— Gli obiettori di coscienza dovranno essere, per il futuro, sottratti a qualsiasi obbligo militare.

Ed in caso di guerra non potranno essere utilizzati in zona d'operazioni o in attività comunque legate agli eventi bellici, eccezion fatta per le opere di servizio e di soccorso alle popolazioni civili, sia italiane che straniere.

Art. 9

— Prima della presentazione del bilancio consuntivo del Ministero della Difesa verrà cassata a beneficio dei vari ministeri di cui all'art. 6 la somma corrispondente a quanto non utilizzato dal Ministero della Difesa per coloro che hanno scelto il servizio civile in sostituzione di quello militare.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) I Cittadini che alla pubblicazione della legge si trovassero in stato di detenzione a motivo della materia qui regolata, si vedranno riconosciuti cinque mesi di servizio per ogni mese di detenzione scontato, trovando applicazione la legge per gli eventuali mesi di servizio restanti da prestare.
- 2) Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge si trovano a prestare servizio di leva, possono chiedere di prestare il servizio civile per il restante periodo di permanenza sotto le armi.
- 3) Ai cittadini che, in forza del rapporto 1 a 5 di cui all'art. 1 delle disposizioni transitorie, si trovasse ad aver prestato un numero di mesi di servizio superiore a quello previsto per i militari del loro scaglione di leva, sarà riconosciuto per ogni mese di eccedenza un indennizzo pari a una mensilità di paga riservata allo stipendio dell'ufficiale di grado più elevato dell'esercito.
L'indennizzo è a completo carico del bilancio del Ministero della Difesa. Il presente articolo ha valore retroattivo a far data dalla fondazione della Repubblica.

**BOLLETTINO SPECIALE
dei Gruppi del Veneto aderenti alla Lega
per l' o. d. c.**

**PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE PER IL
RICONOSCIMENTO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA**

**Coordinamento Regionale
Movimento NON VIOLENTO
Casella Postale 172 - MESTRE (Ve)**

DICEMBRE 1970

PRESENTAZIONE

Gli **obiettori di coscienza** sono quei giovani che per profondi convincimenti religiosi o politici rifiutano di fare la guerra o di addestrarsi a prepararla.

In tutti i paesi civili e democratici del mondo sono in vigore leggi che consentono di **sostituire il servizio militare** obbligatorio con un servizio civile alternativo di utilità sociale.

L'Italia non ha ancora questa legge e continua ad imprigionare i giovani che rifiutano di servire nell'esercito.

Dopo oltre vent'anni di lotte e di manifestazioni, il parlamento italiano si appresta ora a varare una legge che regoli la questione. Cinque progetti di legge sono stati presentati: uno dal senatore Anderlino (Sinistra Indipendente), uno dall'onorevole Servadei (P.S.I.) e tre da parte democristiana (rispettivamente dell'on. Fracanzani, del senatore Marcora e dell'on. Martini).

E' evidente come il loro spirito rimane di coerenza alla logica militaristica della nostra società: **a progetti di tale tipo noi antimilitaristi opponiamo il nostro più netto rifiuto.**

E' troppo poco ridurre l'o.d.c. a mero problema individuale; è troppo poco risolvere il caso del singolo, lasciando invece intatta tutta una struttura militarista.

I presentatori dei progetti di legge sopra menzionati sono ovviamente molto lontani dall'inserire l'o.d.c. in un quadro di politica anti militarista.

Due di essi (Anderlini e Servadei) nemmeno riconoscono oggettivamente l'obbiettore, ma prevedono una commissione che giudichi caso per caso la validità e la genuinità delle motivazioni.

Il diritto che si prende lo stato di costringere il cittadino a morire e ad uccidere è assolutamente arbitrario: **non si deve allora dare spiegazione alcuna della propria volontà di non collaborazione alla guerra.**

Questo metodo permetterà evidentemente favoritismi ed arbitri, non essendo possibile dare un giudizio obbiettivo su un atto di coscienza. Questi progetti, eccetto quello di Servadei, prevedono un servizio civile più lungo di quello militare e l'utilizzazione dell'obbiettore in caso di guerra per lavori particolarmente pericolosi (disinnescare bombe, ricerca ed assistenza dei feriti, ecc.).

Questo per **impedirgli una libera scelta** tra servizio civile e servizio militare. Salta così agli occhi come **l'odierno trattamento punitivo verso gli obiettori**, seppur in forma diversa, **viene a perpetuarsi nelle nuove proposte dei parlamentari.**

Abbiamo deciso di lottare con tutte le nostre pur deboli forze per **ostacolare l'approvazione di leggi di questo tipo.**

Opereremo per **influenzare la classe politica** a prendere una soluzione il più avanzata possibile.

Noi stessi abbiamo approntato un progetto di legge per l'o.d.c. con i requisiti minimi per inquadrare il problema in chiave antimilitarista.

E' nota la tendenza delle forze conservatrici volta a frenare ogni spinta innovatrice che voglia liberalizzare i costumi.

L'unica preoccupazione dei governanti che ne limiti il conservatorismo è la probabilità che le leggi da loro approvate siano impopolari e creino del malcontento.

Per questo noi tentiamo di **radicalizzare il problema.**

Con questo fine formuliamo la nostra proposta di legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Siamo sufficientemente realistici per prevedere che **non sarà accettata dai nostri governanti:** ma, mobilitando un vasto numero di persone attorno a questa proposta, costringeremo coloro cui spetta la decisione finale a non ignorare le nostre richieste.

La raccolta di un grande numero di firme d'adesione farà vedere per quale legge e per quale obiezione di coscienza ci si deve battere.

PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA MILITARE

Art. 1

— Si riconosce al cittadino italiano la facoltà di rifiutare di essere inquadrato nelle Forze Armate. Ciò indipendentemente dalle motivazioni che configurano il caso di obiezione di coscienza.

Art. 2

— I cittadini di cui all'art. 1 potranno usufruire di un servizio civile sostitutivo. Al proposito è costituito l'Ufficio Servizio Civile, con sede presso il Ministero del Lavoro.

Art. 3

— Il cittadino che intende usufruire della facoltà di cui all'art. 1 notificherà la sua decisione rispedito la cartolina di chiamata alle armi, dopo aver posto una crocetta alla voce « Servizio Civile Alternativo », all'Ufficio Servizio Civile e per conoscenza al Distretto Militare di appartenenza, con l'effetto di annullare la chiamata.

Art. 4

— L'Ufficio Servizio Civile farà quindi pervenire all'interessato un questionario avente lo scopo di appurare le eventuali qualifiche professionali, in vista di un idoneo impiego civile del cittadino.

Art. 5

— I giovani che sceglieranno il servizio civile potranno essere impiegati sia in Italia che all'estero in lavori di pubblica utilità, tenendo conto che l'obbiettore di coscienza dovrà essere impiegato al fianco degli altri lavoratori, godendo gli stessi diritti dei pari-grado (compreso il diritto di sciopero) e la loro opera:

a) non dovrà avere fini di lucro privato.

b) non dovrà in alcun modo assumere la funzione di servizio sostitutivo di lavoratori che esercitino il diritto di sciopero, sancito dalla Costituzione. E altresì l'attività svolta come servizio civile comporterà l'inquadramento del cittadino come lavoratore straordinario nell'organico dell'Ente presso cui il cittadino svolge la sua opera.

c) non dovrà essere di impedimento all'assunzione di nuove forze lavorative.

d) non dovrà essere impiegata in attività che abbiano obbiettiva relazione con la produzione di materiale impiegabile a scopi bellici.

Per quanto riguarda l'impiego all'estero, la sua gestione non dovrà in alcun modo essere affidata ad enti con scopi di lucro o confessionali.